

INTESA TRA AUTORITÀ STATALE  
E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
PER L'ASSISTENZA SPIRITUALE  
AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

- Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione del testo dell'Intesa
- Testo dell'Intesa
- Decreto del Presidente della Repubblica per l'esecuzione dell'Intesa nell'ordinamento giuridico italiano

*Il 21 dicembre 1990 presso il Ministero dell'Interno, è stata firmata l'Intesa tra l'Autorità statale e la Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, in attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, articolo 11.*

Hanno firmato l'Intesa:

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale UGO POLETTI, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e l'Onorevole VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'Interno.

# Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione del testo dell'Intesa.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Prot. n. 225/91

CAMILLO RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CONSIDERATO che il 21 dicembre 1990 è stata firmata presso il Ministero dell'Interno in Roma, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO che la Santa Sede debitamente informata ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

con il presente

## Decreto

DISPONGO che, ai sensi dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato sia promulgata mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico;

DISPONGO inoltre che dell'avvenuta promulgazione nell'ordinamento canonico dell'Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno.

Roma, 4 aprile 1991

+ CAMILLO RUINI  
*Presidente*

# Testo dell'Intesa

*IL MINISTRO DELL'INTERNO  
E  
IL PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA*

in attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,

**Determinano**

con la presente Intesa le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;

**ART. 1**

L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 69 della legge 1° aprile 1981 n. 121 ed all'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

**ART. 2**

L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

**ART. 3**

1. - L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministero dell'Interno su designazione del Vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'articolo 2.

2. - Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.

#### ART. 4

Il Vescovo diocesano effettua la designazione entro il 31 ottobre di ogni anno e la comunica al Prefetto della provincia ove si trova l'alloggio o l'istituto.

#### ART. 5

Il Prefetto, ove non ostino gravi ragioni, comunica al Ministro dell'Interno, entro il 30 novembre, il nominativo del sacerdote designato, informandone il Vescovo diocesano.

#### ART. 6

1. - L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, è annuale ed è rinnovabile per non più di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. - La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile.

3. - L'incarico può essere altresì revocato, sentito il Vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.

#### ART. 7

Il Ministro dell'Interno, con il decreto di conferimento dell'incarico:

a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa;

b) indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere.

#### ART. 8

1. - Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della libertà di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio.

2. - Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 9

L'Amministrazione assicura la propria collaborazione perché al cappellano sia garantita la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di cappella.

#### ART. 10

La Conferenza Episcopale Italiana affida ad uno dei cappellani il compito di coordinare l'attività dei cappellani stessi e di mantenere i necessari collegamenti tra la Conferenza medesima ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### ART. 11

1. - L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli artt. 3, 4, e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato:

a) che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attività nel corso dell'anno;

b) che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

2. - Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il Prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal Vescovo per sostituire il cappellano.

#### ART. 12

1. - Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985 n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. - Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. - Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non

superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

#### ART. 13

1. - Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. - Sul compenso stesso l'Amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione.

3. - Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'articolo 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985 n. 222, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

#### ART. 14

Nell'addivenire alla presente Intesa le Parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di nuova Intesa.

#### ART. 15

1. - Le norme della presente Intesa entrano in vigore:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 21 dicembre 1990.

*Il Ministro dell'Interno*  
VINCENZO SCOTTI

*Il Presidente*  
*della Conferenza Episcopale Italiana*  
UGO CARD. POLETTI

# Decreto del Presidente della Repubblica

*A titolo di documentazione, si pubblica di seguito il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica Italiana, firmato il 17 gennaio 1991, con il quale viene data esecuzione dell'Intesa nell'ordinamento giuridico italiano.*

*Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 1991, registro 83, foglio 15 (Atti di Governo) ed è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 68 del 21 marzo 1991.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visito l'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

sulla proposta del Ministro dell'Interno;

### **Decreta:**

Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa fra il Ministro dell'Interno e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

FRANCESCO COSSIGA

VINCENZO SCOTTI  
Ministro dell'Interno

GIULIO ANDREOTTI  
Presidente del Consiglio dei Ministri